

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 51 del 15 dicembre 2010

Oggetto: Rapporti di lavoro nel Settore Edile:

- istituto della retribuzione virtuale
- contratti di lavoro part-time.

Quadro Normativo

Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito, con modificazioni nella Legge 8 agosto 1995, n. 341: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione". Articolo 29 - Retribuzione minima imponibile nel settore edile

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1996 : "Individuazione degli eventi esclusi nel settore edile dalla base imponibile"

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61: ""Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES". Articolo 9 - Disciplina previdenziale

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30". Articolo 46, c. 1 lett. b)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Articolo 1, comma 1175

CCNL del settore Edilizia Industria del 18.6.2008

1. BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA PER I DATORI DI LAVORO CHE ESERCITANO ATTIVITA' EDILE - ISTITUTO DELLA "CONTRIBUZIONE VIRTUALE"

I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia sul territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione¹.

I destinatari di questa disposizione sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione c.d. virtuale.

L'obbligo del ragguglio della retribuzione imponibile all'orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione "virtuale" ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

Più precisamente, ai fini del computo dell'orario contrattuale, l'imponibile contributivo può essere abbassato solo in presenza di assenze giustificate espressamente indicate dalla legge o da decreti ministeriali.

1.1 Causali di assenze giustificate

Sono causali di assenza giustificata che non comportano versamento della contribuzione² :

- assenze per malattia, infortuni, scioperi
- sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili
- permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue

- eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione
- periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate
- periodi di assenza per frequenza a corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili anche se indennizzati dagli Enti medesimi.

2. SOGGETTI DESTINATARI

La normativa sopra indicata si applica:

- ai datori di lavoro esercenti attività edile
- alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile, anche per i soci lavoratori delle stesse.

In particolare, si tratta di datori di lavoro operanti nel territorio nazionale esercenti le seguenti attività edili³:

- demolizione di edifici e sistemazione del terreno
- trivellazioni e perforazioni
- lavori generali di costruzioni di edifici e lavori di ingegneria civile
- posa in opera di copertura e costruzione di ossature di tetti di edifici
- costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e campi sportivi
- costruzioni di opere idrauliche
- altri lavori speciali di costruzione
- installazione di impianti elettrici
- lavori di isolamento
- installazione di impianti idraulico sanitari
- altri lavori di installazione (compresi gli impianti telefonici)
- intonacatura
- posa in opera di infissi
- rivestimento di pavimenti e di muri
- tinteggiatura e posa in opera di vetri
- altri lavori di completamento degli edifici

3. CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NEL SETTORE EDILE

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore edile, la contribuzione va assolta rispetto all'orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla "contribuzione virtuale".

Sul punto, con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale, è intervenuto il vigente **Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Edilizia – Industria**,

stipulato in data 18.6.2008⁴.

3.1 Disciplina generale dei contratti di lavoro a tempo parziale

La normativa vigente in tema di **rapporti a tempo parziale** stabilisce che:

- la retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione Inail dei lavoratori a tempo parziale è pari alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore⁵
- i contratti collettivi nazionali o territoriali possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro, nonché prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva⁶.

3.2 Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile

Il **CCNL del settore Edilizia – Industria, stipulato in data 18.6.2008**, ha previsto specifici **limiti contrattuali ai fini della stipula dei contratti a tempo parziale**.

L'art.78 del citato CCNL stabilisce che:

- un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato - resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.

Qualora sia raggiunta la percentuale del 3% di rapporti a tempo parziale sul totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'impresa, o sia raggiunto il limite del 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato successivamente all'entrata in vigore del CCNL del 18.6.2008⁷, è adottato in violazione delle regole contrattuali⁸.

Coerentemente all'avviso espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali⁹, **al contratto di lavoro part-time, stipulato superando i limiti come sopra determinati, è applicato l'istituto della "contribuzione virtuale"** e, quindi, la retribuzione imponible ai fini contributivi ed assicurativi sarà calcolata come se il rapporto fosse a tempo pieno.

3.3 Violazione dei limiti contrattuali previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale – Disposizioni

Qualora il personale ispettivo accerti che il numero dei contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalla ditta successivamente all'entrata in vigore del CCNL del settore Edilizia – Industria del 18.6.2008, ecceda i limiti sopra indicati, per ogni contratto stipulato in violazione del CCNL, nel verbale di accertamento devono essere indicati:

- la retribuzione denunciata dal datore di lavoro per il lavoratore a tempo parziale
- gli eventuali benefici contributivi fruiti per il medesimo lavoratore
- la retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro a tempo pieno stabilito dal vigente contratto collettivo.

In fase di liquidazione dei verbali ispettivi sarà necessario procedere alla richiesta dei premi assicurativi dovuti e delle relative sanzioni civili, calcolati sulla differenza retributiva tra "contribuzione virtuale" e retribuzione denunciata.

Inoltre, tenuto conto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, la Legge Finanziaria per il 2007¹⁰ ha stabilito che il rispetto degli accordi e contratti collettivi è requisito per la fruizione dei benefici contributivi applicabili dall'Istituto¹¹, l'accertamento della violazione dei limiti previsti per il tempo parziale comporta anche la revoca di eventuali riduzioni contributive indebitamente fruite¹².

La suddetta revoca riguarda i benefici eventualmente applicati ai premi assicurativi riferiti alla retribuzione già dichiarata per il lavoratore con contratto a tempo parziale, con recupero delle somme non versate a decorrere dalla data di mancata osservanza del CCNL da parte del datore di lavoro e nei limiti della data di entrata in vigore dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

1. Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito, con modificazioni nella Legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 29.
2. Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito, con modificazioni nella Legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 29 e DM 16 dicembre 1996.
3. Le attività edili sono quelle individuate dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2 (Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito, con modificazioni nella Legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 29, comma 1). Successivamente al codice ATECO 1991, l'ISTAT ha pubblicato nuove classificazioni delle attività economiche nel 2002 e nel 2007: sul sito ISTAT sono presenti le tavole di raccordo tra ATECO 1991 e 2002 e tra ATECO 2002 e 2007.
4. Il CCNL del settore Edilizia Industria stipulato in data 18.6.2008 è stato rinnovato con l'Accordo stipulato in data 19.4.2010.
5. D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e integrazioni, art. 9, comma 3. Circolare Inail n. 57 del 24 agosto 2004.
6. D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e integrazioni, art.1, comma 3.
7. CCNL 18.6.2008, art. 120: *"Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2011 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 18 giugno 2008 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009"*.
8. Dai limiti quantitativi di cui sopra, così come previsto dal suddetto articolo 78, *"sono esentii contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate"*.
9. Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 17892 del 16.09.2010.
10. Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1175.
11. Circolari n. 7 del 5 febbraio 2008 e n. 79 del 19 dicembre 2008.
12. Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 34/2008.